

I.R.P.E.T.

Istituto Regionale per la Programmazione Economica della Toscana

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

Oggetto: Gestione del rapporto di lavoro

Adozione delle modalità organizzative inerenti il rientro in presenza, in attuazione del DM 08 ottobre 2021.

CIG: n.p.

CUP: n.p.

IL DIRETTORE

Vista la legge regionale 29 luglio 1996, n. 59 “Ordinamento dell’IRPET” e successive modifiche ed integrazioni, istitutiva dell’Istituto Regionale per la Programmazione Economica della Toscana (in seguito IRPET), quale ente di consulenza sia per la Giunta che per il Consiglio regionale per lo svolgimento di compiti di studio e ricerca in materia di programmazione

Richiamati gli articoli 9 e 9bis della medesima legge relativi, rispettivamente, all’incarico di Direttore dell’Istituto ed alle sue attribuzioni, tra cui rientra l’approvazione della dotazione organica, l’organizzazione dei servizi ed i provvedimenti relativi al personale (art. 9bis, comma 2, lett. e)

Visto il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 135 del 25.05.2021, con il quale il sottoscritto è stato nominato Direttore dell’IRPET

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”

Richiamata la normativa nazionale in materia di lavoro agile, in attuazione dell’art. 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124 e tenendo conto degli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017 n. 81, nonché della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3 del 1.06.2017

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e, in particolare, l’articolo 87, comma 1, secondo periodo, che prevede che fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile è una delle modalità ordinarie di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

Visto l’articolo 263, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77 e successive modificazioni e, in particolare, il comma 1, il quale prevede che “Al fine di assicurare la continuità dell’azione amministrativa e la celere conclusione dei procedimenti, le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adeguano l’operatività di tutti gli uffici pubblici alle esigenze dei cittadini e delle imprese connesse al graduale riavvio delle attività produttive e commerciali. A tal

fine, le amministrazioni di cui al primo periodo del presente comma, fino alla definizione della disciplina del lavoro agile da parte dei contratti collettivi, ove previsti, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, in deroga alle misure di cui all'articolo 87, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, organizzano il lavoro dei propri dipendenti e l'erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell'orario di lavoro, rivedendone l'articolazione giornaliera e settimanale, introducendo modalità di interlocuzione programmata con l'utenza, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza, applicando il lavoro agile, con le misure semplificate di cui alla lettera b) del comma 1 del medesimo articolo 87, e comunque a condizione che l'erogazione dei servizi rivolti ai cittadini e alle imprese avvenga con regolarità

Visto il citato articolo 263 e, in particolare, il terzo periodo del comma 1 il quale prevede che, in considerazione dell'evolversi della situazione epidemiologica, con uno o più decreti del Ministro per la pubblica amministrazione, possono essere stabilite modalità organizzative e fissati criteri e principi in materia di flessibilità del lavoro pubblico e di lavoro agile, anche prevedendo il conseguimento di precisi obiettivi quantitativi e qualitativi;

Visto il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, e, in particolare, l'articolo 1, che ha prorogato lo stato di emergenza fino al 31 dicembre 2021;

Richiamate le determinazioni del Direttore n. n.41 del 30/07/2020, n. 42 del 15.09.2020 e n. 46 del 15.10.2020, con cui IRPET ha avviato la sperimentazione del lavoro agile, adottando:

- apposito Disciplinare per lo svolgimento della prestazione lavorativa in smart working
- il modello di accordo individuale, corredato da apposita informativa in materia di sicurezza

Dato atto che nell'accordo individuale, sottoscritto con tutti i dipendenti dell'IRPET interessati allo svolgimento della prestazione lavorativa in smart working, viene regolamentata la programmazione settimanale e mensile delle giornate, nonché gli obiettivi/attività da realizzare

Richiamato altresì il POLA (Piano Organizzativo del Lavoro Agile) dell'IRPET, approvato congiuntamente al Piano della Qualità della Prestazione Organizzativa per l'anno 2021, con delibera GRT n. 386 del 12.04.2021, che individua le modalità attuative del lavoro agile in un'ottica di superamento della fase emergenziale, nonché di affinamento delle strategie di sviluppo organizzativo incentivando il lavoro per obiettivi

Dato altresì atto che in ragione dell'emergenza epidemiologica con apposite comunicazioni del Direttore sono state disposte le specifiche previsioni in merito all'alternanza tra lavoro in sede ed in smart working (anche in relazione alle fasce di rischio epidemiologico come da apposite ordinanze ministeriali), fatte comunque salve le situazioni di fragilità

Considerato che attualmente il lavoro agile viene svolto esclusivamente dal solo personale dipendente (esclusa la dirigenza) che ha sottoscritto, su richiesta, accordo individuale, prevedendo un'alternanza rispettivamente di almeno 2 o 3 rientri settimanali (salve le situazioni di fragilità ed i casi particolari previsti da apposite disposizioni nazionali ed interne)

Visto il decreto legge 21 settembre 2021, n. 127, recante "Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde Covid-19 e il rafforzamento del sistema di screening" e, in particolare, l'articolo I, che estende l'obbligo del possesso della certificazione verde Covid-19 anche ai lavoratori del settore pubblico

Visto l'art. 1 del DPCM del 23 settembre 2021 secondo cui a decorrere dal 15 ottobre 2021 la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni è

quella resa in presenza, fermo restando il rispetto delle misure sanitarie di contenimento del rischio di contagio da Covid-19 impartite dalle competenti autorità

Visto il Decreto del Ministro per la pubblica amministrazione dell'8 ottobre 2021 con cui sono definite le misure organizzative per il rientro in presenza del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni a decorrere dalla data del 15 ottobre 2021, al fine di realizzare il superamento dell'utilizzo del lavoro agile emergenziale

Considerato che entro i quindici giorni successivi alla data di cui al comma 1 del sopracitato DM, le pubbliche amministrazioni adottano le misure organizzative necessarie per la piena attuazione del presente decreto, assicurando comunque, da subito, la presenza in servizio del personale preposto alle attività di sportello e di ricevimento degli utenti (front office) e dei settori preposti alla erogazione di servizi all'utenza (back office), anche attraverso la flessibilità degli orari di sportello e di ricevimento dell'utenza, anche mediante l'ausilio di piattaforme digitali già impiegate dalle pubbliche amministrazioni;

Considerato che gli accordi individuali di cui all'articolo 18, comma 1, della legge 22 maggio 2017, n. 81, stipulati in data anteriore a quella di entrata in vigore del DM dell'08/10/2021, restano validi a condizione che siano rispettate le condizionalità introdotte dal sopracitato DM o che siano ad esse tempestivamente adeguati

Considerato che l'art. 2 ter del D.L. 6 agosto 2021, n. 111 convertito dalla L. 24 settembre 2021, n. 133 proroga al 31/12/2021 la previsione ex art. 26, comma 2 bis, del D.L. n. 18/2020, convertito in L. n. 27/2020, secondo cui i c.d. "lavoratori fragili", ovvero coloro che sono in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto

Evidenziato inoltre che il diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per i familiari conviventi con persone immunodepresse o con disabilità grave ex L. 104/92, è riconosciuto ai sensi dell'art. 39, comma 1 e 2 bis, del D.L. n. 18/2020 fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, prorogato al 31 dicembre 2021 dal D.L. 23 luglio 2021, n. 105;

Ritenuto, pertanto, necessario, in aderenza alle previsioni del DM 8 ottobre 2021, impartire specifiche indicazioni al fine di assicurare lo svolgimento prevalentemente in presenza della prestazione lavorativa da parte del personale dipendente,

Rilevato che IRPET non svolge alcuna attività di sportello e di ricevimento degli utenti (front office), né possiede settori preposti alla erogazione di servizi all'utenza (back office);

Ritenuto pertanto, al fine di assicurare la prevalenza della prestazione lavorativa in presenza, fermo restando la validità delle disposizioni già adottate in costanza di situazione emergenziale sanitaria, in particolare quelle contenute nelle sopra richiamate determinazioni n.41 del 30/07/2020, n. 42 del 15.09.2020, dare le seguenti disposizioni:

- confermare che i dirigenti dell'IRPET sono chiamati a svolgere le proprie funzioni presso la sede dell'Istituto
- stabilire che a decorrere dal 1 novembre 2021 sia assicurata la prestazione dell'attività lavorativa in sede da parte del singolo dipendente per almeno 3 giorni su base settimanale,

salve comunque le situazioni di fragilità secondo quanto stabilito dalle disposizioni in materia nonché i casi particolari secondo le specifiche indicazioni normative ed interne

Dato atto che, conseguentemente, si provvederà ad adeguare il Disciplinare sullo smart working e gli accordi individuali sottoscritti stabilendo che il numero delle giornate di rientro in sede sia di almeno tre giorni settimanali, secondo apposita programmazione concordata con il proprio dirigente responsabile

Considerato inoltre che, data la persistenza e la continua mutevolezza della situazione pandemica e i continui provvedimenti in materia, si rende opportuno:

- ribadire che laddove intervengano specifiche disposizioni normative di livello nazionale o regionale correlate alla situazione sanitaria, esse avranno pertanto applicazione immediata e prevarranno su eventuali disposizioni difformi del disciplinare
- prevedere la possibilità di apportare eventuali modifiche ed integrazioni al disciplinare (in particolare se riferite a determinati casi puntuali o a periodi limitati di tempo) con effetto immediato e senza particolari formalità mediante comunicazione interna a tutti i lavoratori, previa informativa alle rappresentanze sindacali

Ritenuto altresì necessario procedere a approvare il modello di accordo individuale da sottoscrivere con coloro che accederanno allo smart working, allegato al Disciplinare e sua parte integrale, ai sensi e per gli effetti della normativa sopra citata in materia (art. 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124)

Dato atto che sono state sentite le Rappresentanze Sindacali Unitarie;

Dato atto che il presente provvedimento, per sua natura, non è sottoposto a controllo di regolarità contabile;

Rilevata la propria competenza all'assunzione del presente atto, ai sensi di quanto disposto all'art. 9 *bis*, comma 2, lett. e), della L.R. 29.7.1996, n. 59

DETERMINA

1. definire che, a decorrere dal 1° novembre 2021, sia assicurata la prestazione dell'attività lavorativa da parte del singolo dipendente prevalentemente in sede (almeno 3 gg su base settimanale), salve comunque le situazioni di fragilità stabilite nelle disposizioni in materia nonché i casi particolari riconosciuti secondo le specifiche indicazioni normative e secondo le disposizioni interne contenute nel Protocollo anti-contagio, e fermo restando che la programmazione dell'alternanza tra presenza in sede e smart working dovrà assicurare invarianza di efficienza ed efficacia nei servizi resi, il regolare funzionamento della macchina amministrativa e il pieno raggiungimento dei risultati attesi;
2. di disporre, conseguentemente, l'adeguamento del Disciplinare smart working e degli accordi individuali vigenti inserendo la previsione di almeno tre giorni su base settimanale di lavoro in presenza, nel rispetto delle misure di contenimento alla diffusione del contagio epidemiologico definite dalle disposizioni governative e delle relative disposizioni del vigente Protocollo anti-contagio e fatte salve comunque le situazioni di fragilità;
3. di stabilire che le disposizioni del presente provvedimento hanno efficacia fino all'adozione di nuovo provvedimento e/o atto organizzativo recante determinazioni o indicazioni diverse;
4. di stabilire che eventuali modifiche ed integrazioni alla disciplina relativa all'organizzazione

del lavoro in presenza potranno essere apportate con effetto immediato e senza particolari formalità, mediante comunicazione interna a tutti i lavoratori e previa informativa alle rappresentanze sindacali, laddove correlate a nuove disposizioni normative nazionali;

5. di trasmettere il presente provvedimento a tutto il personale dell'Istituto ai fini dell'applicazione delle disposizioni ivi contenute;
6. di assicurare la pubblicità integrale del presente provvedimento mediante inserimento nella sezione "Amministrazione trasparente" sul sito web dell'IRPET (www.irpet.it).